



COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA – EDILITA’
Servizio gestione urbanistica
P.zza S. Pertini n. 4

Prot. n. 101969 del 24 GIU. 2016

OGGETTO: legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 – art. 8 e Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 – art. 7.2 lett. a) *numero VII*, registrazione dei Piani Urbanistici comunali esclusi dalle procedure di V.A.S. –

Legge n. 203/91 – art. 18 e D.Lgs. 267/00 – Accordo di programma per la realizzazione nel Comune di Taranto del Programma Integrato – Prot. n. 825/98, approvato con D.P.G.R. n. 273 del 18.03.2005 e successivo D.P.G.R. n. 215 del 31.03.2008.

Soggetto proponente: Consorzio Jonico Salentino.

Variante e rimodulazione del lotto n. 5.

ATTESTAZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto Regionale n.273 del 18 marzo 2005 il Presidente della Giunta Regionale approvava, anche ai fini della variante dello strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente, l’Accordo di Programma per la realizzazione nel Comune di Taranto del Programma Integrato – Prot. n. 825/98;
- con Decreto Regionale n. 215 del 31.03.2008 il Presidente della Giunta Regionale approvava, anche ai fini della variante dello strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente, una variante all’Accordo di Programma sottoscritto, di cui al Decreto n. 273 del 18 marzo 2005;
- il *Soggetto Attuatore* ha già realizzato una parte del programma edilizio, con riferimento ai lotti n.1, n.2 e n.3 ed ha avviato l’iter amministrativo per la realizzazione della piastra commerciale prevista;
- nel contempo ha proceduto alla realizzazione anche di gran parte delle opere di urbanizzazione primaria, funzionali al programma già realizzato;
- che il *Soggetto Attuatore*, ritenendo non più conveniente la realizzazione della struttura alberghiera prevista dal Programma Integrato nel lotto n. 5, ha chiesto all’amministrazione comunale, con il supporto di motivate considerazioni di natura imprenditoriale ed economica, la trasformazione della volumetria avente destinazione “*turistica-ricettiva*” a destinazione “*residenziale e commerciale*” (con la previsione di negozi di vicinato al piano terra), senza incremento di volumetria. Accordandosi infine con l’amministrazione comunale per la realizzazione a propria cura e spese e cessione gratuita al Civico Ente di n. 3 sezioni di scuola materna, per una volumetria, (*scomputata da quella prevista nel lotto 5*) pari al 10% di quella da realizzare in tale lotto, da localizzarsi nell’area destinata a parcheggio pubblico (P1) adiacente all’area del citato lotto 5;
- che la rimodulazione e variante urbanistica del lotto n. 5, non intervenendo sui lotti n.1, n.2, n.3, riguardanti la dotazione di alloggi per le forze dell’ordine, le cui previsioni sono state già realizzate, non altera le condizioni del programma sotto questo punto di vista;
- che la rimodulazione e variante urbanistica del lotto n.5, incide esclusivamente nei rapporti tra il Civico Ente e il *Soggetto Attuatore*, con variazioni delle condizioni della sola Convenzione Urbanistica sottoscritta dall’amministrazione comunale con il *Soggetto Attuatore*, senza incidere sulla dotazione di alloggi destinati alle forze dell’ordine, finanziati col Programma Integrato;
- che sulla rimodulazione e variante urbanistica del lotto n. 5 da “*Turistico Alberghiero*” a “*Residenza Commerciale*”, il *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti* con nota del 3 maggio 2016 prot.

n.U.0004848, ha rappresentato la propria estraneità rispetto a tale variante, in quanto gli interventi previsti non saranno oggetto di finanziamento statale, ma che in ogni caso dovrà essere modificato l'originario Accordo di Programma in quanto sulla base dell'art. 10-bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con le modificazioni della legge 23 maggio 2014, n. 80, possono solo essere fatte "salve le previsioni urbanistiche dell'Accordo di programma sottoscritto tra regione e comune reso esecutivo mediante ratifica del consiglio Comunale entro la data del 31.12.2007".

- che la proposta è stata infine ritenuta dall'amministrazione comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale del *del 2 marzo 2015, n. 26*, meritevole di approvazione, da perfezionare con la modifica dell'Accordo di programma nei modi e nelle forme di legge;

Visto:

che dall'esame degli elaborati progettuali presentati dal Soggetto Attuatore, anche con riferimento alle ultime modifiche progettuali successive alla delibera di C.C. n. 26 del 2.3.2015 e C.d.S. del 29.10.2015, relative alla variante di cui all'oggetto, si ricava che la proposta presentata sotto il profilo urbanistico, si presenta migliorativa degli standard previsti nel Piano Integrato già approvato, in quanto viene realizzata una struttura pubblica di urbanizzazione secondaria non prevista, con complessivo miglioramento delle dotazioni a standard;

che gli elaborati progettuali e la "Relazione di verifica delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS" presentati dal Consorzio Jonico Salentino, a firma degli Ingg. Vozza Giuseppe, Andrisano Marco e dell'Arch. Giovanni Narracci, in considerazione della materia applicativa e della natura normativa prevista, dell'assetto progettuale che non prevede: variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali o alle relative destinazioni d'uso ammesse; incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale; non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservate alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi; evidenziano come possono considerarsi assolti gli adempimenti in materia di VAS ed escluso il relativo procedimento, in quanto il progetto di variante rientra tra le modifiche ai piani urbanistici comunali attuativi indicati dall'art. 7.2 lettera a) n. VII del Regolamento Regionale n. 18/2013, di attuazione della legge regionale n. 44/2012. Risultando il piano assoggettato alla sola procedura di registrazione di cui all'art. 7.4 del R.R. n. 18/2013.

Considerato che l'opera in esame:

non incide negativamente sulla percezione del paesaggio e sul sistema ambientale, in quanto non prevede: variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali o alle relative destinazioni d'uso ammesse; incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale; non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservate alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 8.2 comma a) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18, di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44, sulla base delle specifiche caratteristiche dell'opera progettata come sopra evidenziate, **la sussistenza delle specifiche condizioni di esclusione dalle procedure di VAS**, in quanto essa è inquadrabile nella casistica di **cui all'art. 7.2 lettera a) numero VII**, del Regolamento Regionale n. 18/2013.



IL DIRIGENTE
Arch. Cosimo NETTI